

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 maggio 1971

che completa la decisione della Commissione del 3 aprile 1968 recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli

(71/199/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967 ⁽¹⁾, modificato con decisione del 2 luglio 1970 ⁽²⁾,

considerando che con decisione del 3 aprile 1968 ⁽³⁾, completata da ultimo con la decisione del 27 maggio 1970 ⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito un regime di autorizzazione per l'adozione di talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli;

considerando che i motivi per cui la Commissione ha ritenuto di dover introdurre questo sistema sono validi anche per la fissazione dei prezzi minimi dello zucchero messo in vendita dall'organismo d'intervento per destinazioni diverse dall'alimentazione animale o dall'esportazione, nonché per la decisione di non dare corso alla gara di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce le modalità di applicazione concernenti la vendita di zucchero mediante gara da parte degli organismi d'intervento ⁽⁵⁾;

considerando che in virtù dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito

all'allargamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ⁽⁶⁾, gli importi di compensazione fissati in tale regolamento devono essere modificati quando il divario di cui all'articolo 2, paragrafo 1, di detto regolamento si scosta di almeno 1 punto dalla percentuale adottata per la fissazione precedente; che, a motivo delle esigenze del commercio, tale modificazione di mero calcolo deve intervenire in brevissimo tempo dopo il calcolo dei nuovi importi; che per tale motivo conviene utilizzare in questo caso la procedura di autorizzazione;

considerando che per tale motivo conviene completare la suddetta decisione del 3 aprile 1968,

DECIDE:

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 1, della decisione della Commissione, del 3 aprile 1968, recante autorizzazione per talune misure di gestione nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli è completato con il seguente comma:

- « h) la modificazione degli importi di compensazione di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'allargamento temporaneo

⁽¹⁾ GU n. 147 dell'11. 7. 1967, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 3. 7. 1970, pag. 28.

⁽³⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1968, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 118 del 10. 6. 1970, pag. 25.

⁽⁵⁾ GU n. L 253 del 9. 10. 1969, pag. 7.

⁽⁶⁾ GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri ».

degli organismi d'intervento o la decisione di non dare corso alla gara ».

2. L'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), ultimo comma, della decisione suddetta del 3 aprile 1968, modificata con la decisione del 27 maggio 1970, è sostituito dal comma seguente :

« — i prezzi minimi e gli importi massimi del premio di denaturazione e della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 1987/69 della Commissione, dell'8 ottobre 1969, che stabilisce le modalità di applicazione riguardanti la vendita di zucchero mediante gara da parte

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il 26 maggio 1971.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI
